

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000998/P Del 28/09/2015 12 07 46 Da SETSG PRESCR Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

Al Presidente della VIII e III Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interventi per i giovani imprenditori agricoli" (Reg. Gen. n. 60)

Ad iniziativa del Consigliere Mocerino

Depositata in data 22 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame III Commissione Consiliare Permanente per il parere


Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

2 g SET. 2015

II PRESIDENTE





Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015,0012488/A Del 22/09/2015 08 45 50 Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Rosa D'Amelio

Prot. n° 20 del 18/09/2015

Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette la Proposta di Legge ad iniziativa del sottoscritto: "Interventi per i 4V.O. M. M. M. D. D. LA giovani imprenditori agricoli" e relativa relazione.

Cordialmente.

Napoli, 18 Settembre 2015

armine Mocerino



X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE: "INTERVENTI PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI".

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Mocerino.







Il Presidente

RELAZIONE

L'art. 2, lett. n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, definisce il "giovane agricoltore" come "una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda".

Il ricambio generazionale in agricoltura e l'occupazione giovanile nelle zone rurali sono due delle tematiche principali delle nuove politiche rurali dell'Unione Europea. Per questo motivo da tempo le politiche di settore, sia a livello europeo che nazionale (e quindi regionali), sono corredate da programmi che mirano non solo all'incentivazione di nuovi insediamenti produttivi condotti da giovani, ma anche al miglioramento del capitale umano e alla competitività delle imprese.

Con la programmazione 2014-2020, si avverte un ulteriore e significativo passo in avanti della normativa comunitaria relativa al ricambio generazionale, rispetto al precedente periodo 2007-2013. Infatti, gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale prevedono un obiettivo specifico relativo al ricambio generazionale. Ciò sta a significare che esiste il riconoscimento che il cambiamento e l'innovazione del settore primario debbano necessariamente passare attraverso un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni.

La Regione Campania è una delle regioni italiane che risente maggiormente dell'invecchiamento dei conduttori delle aziende nel settore primario: su un totale di 136.872 imprenditori agricoli, il 57,6% è rappresentato da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni.

Ma, la Regione Campania è anche tra quelle che, in considerazione delle sue caratteristiche geomorfologiche e socio-produttive, necessitano sia di un forte presidio del territorio e di un'attenta gestione della ruralità nelle aree marginali e montane, sia di una spinta imprenditoriale in grado di trasformare i problemi derivanti dall'attuale contesto economico in nuove opportunità di





Il Presidente

sviluppo. Si osservano processi di "riscoperta" dell'agricoltura da parte di giovani, portatori di nuove competenze e potenzialmente rivolti ad attività più innovative.

La Regione Campania, intende, quindi, sostenere con forza il ricambio generazionale, anche per offrire ai giovani opportunità di impiego, in posizione di responsabilità, sia nelle aree urbanizzate che in quelle più marginali. Ciò anche per contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, i cui dati sono particolarmente allarmanti.

È necessario tuttavia che tale processo favorisca principalmente giovani in possesso di adeguate qualifiche, anche formative, in campo agricolo e/o forestale.

Questo obiettivo inoltre risponde alle esigenze individuate dalla Regione nella predisposizione delle linee d'indirizzo strategico per lo sviluppo rurale.

La Regione, pertanto, al fine di favorire "Un'agricoltura più forte, giovane e competitiva" ed in particolare favorire il miglioramento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, intende con la presente proposta di legge promuovere una semplificazione amministrativa a favore dei giovani imprenditori agricoli, singoli o associati, che vogliano insediarsi per la prima volta e/o gestire un suolo o bene pubblico a vocazione rurale.

Ciò posto, l'articolo 2 va a modificare e quindi sostituire l'articolo 4 (*Giovani imprenditori agricoli*) della Legge regionale n. 10 del 3 Agosto 2013 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani", per favorire, appunto, il miglioramento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

A tal fine, il giovane imprenditore agricolo, come definito in premessa, che intende presentare domanda di affidamento, non deve aver ancora compiuto 40 anni di età (per le società, anche Cooperative, tale requisito deve essere soddisfatto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci); deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (per le società, anche Cooperative, tale requisito deve essere posseduto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci); deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del PSR.



Il Presidente

La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata, necessaria ai fini dell'ammissibilità della stessa. Invece, entro 180 giorni dalla concessione dell'affidamento del suolo o bene pubblico a vocazione agricola di proprietà della Regione Campania, il richiedente è obbligato alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché a presentare:

- un titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici inserito in fascicolo aziendale, ovvero provvedimento emesso dalla competente Autorità che legittima il possesso;
- nel caso di persone giuridiche, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o Cooperativa;
- l'apertura, per la prima volta, della Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa;
- l'iscrizione, per la prima volta, al registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in Cooperative, presso la CCIAA. Per le società agricole, o Cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza sarà ritenuta ammissibile anche la sola iscrizione al registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti dovrà dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio e/o di saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;
- l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola.

Tutte le condizioni di cui sopra devono risultare perfezionate nei 180 giorni successivi alla data di concessione dell'affidamento, ed essere dimostrate da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti alle iscrizioni innanzi richieste.

L'articolo 3, nella logica di cui in premessa, estende la suindicata disciplina anche alla fattispecie del primo insediamento al fine di agevolare le condizioni di accesso al giovane agricoltore.

ery



Il Presidente

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'attuazione della presente disposizione non comporterà nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.

any



Il Presidente

Art. 1 (Finalità)

- 1. Per favorire lo sviluppo dell'agricoltura la Regione riconosce il cambiamento e l'innovazione del settore primario mediante il coinvolgimento delle giovani generazioni.
- 2. La Regione, a tal fine, con la presente legge stabilisce i requisiti previsti dall'art.2 per l'accesso per i giovani imprenditori agricoli, in forma singola o associata, all'insediamento ed alla gestione dei suoli e dei beni pubblici a vocazione rurale.

Chy



Il Presidente

Art. 2

(Modifica dell' art. 4, legge regionale n. 10 del 3 Agosto 2013 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani")

L'articolo 4 della legge regionale n.10/2013, è sostituito dal seguente articolo:

- 1. Hanno la priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'art.2 della l.r. n.10/2013 per una quota non inferiore al cinquanta per cento, i giovani imprenditori agricoli che:
 - a) non hanno ancora compiuto 40 anni di età; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è soddisfatto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;
 - b) possiedono le conoscenze e le competenze professionali; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è posseduto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;
 - c) presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale;
- I soggetti previsti dal comma 1 e dall'articolo 3 possono usufruire di eventuali agevolazioni finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.
- 3. I soggetti previsti dal comma 1, entro il termine di 180 giorni dalla data di concessione dell'affidamento del bene previsto dall'art.2 della l.r.10/2013, sono tenuti alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale ed a presentare:
 - a) il titolo di proprietà o il contratto di affitto dei fondi rustici inserito nel fascicolo aziendale ovvero il provvedimento emesso dalla competente Autorità che ne legittima il possesso;
 - b) se persone giuridiche, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o della cooperativa;
 - c) l'apertura, per la prima volta, della partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa;
 - d) l'iscrizione, per la prima volta, nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in cooperative, presso la competente Camera di Commercio, industria ed artigianato. Per le società agricole o cooperative agricole, in sede di

Chy



Il Presidente

presentazione dell'istanza, è ritenuta ammissibile esclusivamente l'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti deve dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio o del saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;

- e) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, in qualità di imprenditore agricolo professionale ovvero di unico titolare coltivatore diretto dell'unità attiva di azienda agricola.
- 4. I requisiti previsti dai commi 1 e 3 devono essere posseduti entro il termine di 180 giorni dalla data di concessione dell'affidamento ed essere comprovati da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti alle iscrizioni previste dalla lettera d) del comma 3.
- 5. La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata, per la sua ammissibilità.



Il Presidente

Art. 3 (Primo insediamento)

- 1. La procedura prevista dall'art. 2 si applica alla fattispecie del primo insediamento.
- 2. Per primo insediamento si intende l'acquisizione dell'azienda agricola da parte del richiedente, che assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale con l'apertura della partita IVA e l'acquisizione del possesso dell'azienda.
- 3. È considerato insediato anche il giovane che partecipa ad una cooperativa agricola, il cui unico oggetto sociale è la gestione di una azienda agricola, quando la cooperativa è composta, alla data di presentazione della domanda, da almeno il cinquanta per cento di giovani agricoltori.
- 4. In attuazione del comma 4, dell'articolo 2, la documentazione amministrativa di corredo della richiesta di primo insediamento è trasmessa entro il termine di 180 giorni dalla data di effettivo insediamento agli enti competenti.

en



| 11 | Pre | ei/ | lor | 110 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 22 | 4 1 6 |) I C | 46-11 | 14 6- |

Articolo 4 (Norma Finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

en



Il Presidente

Art. 5 (Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 18 Settembre 2015

Carmine Mocerino